

# ***CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER LAVORATORI***

*D.Lgs 81/2008 (art. 37) – CSR 21/12/2011*



## **Normativa in materia di Salute e Sicurezza**

# Gli articoli del codice civile e del codice penale

## **CODICE PENALE (1930):**

Art 437: rimozione o omissione dolosa di cautele contro  
infortuni sul lavoro

Art. 589: Omicidio colposo

Art. 590: Lesioni personali colpose

## **CODICE CIVILE (1942):**

**Art. 2087:** tutela delle condizioni di lavoro:

*“L'imprenditore è tenuto a garantire nell'esercizio  
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del  
lavoro, la tecnica e l'esperienza, sono necessarie a  
tutelare **l'integrità fisica e la personalità morale** dei  
prestatori di lavoro”*



## Gli articoli della costituzione

### **COSTITUZIONE (1948):**

**Art. 32:** *“la Repubblica tutela la **salute come fondamentale diritto dell’individuo** e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. ...*

**Art. 41:** *“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recar **danno alla sicurezza**, alla libertà e alla dignità umana.”*



### ***NORMATIVA COMUNITARIA:***


Direttive di “tutela”:

Direttiva Quadro 89/391/CEE

(promuove il miglioramento  
della sicurezza e della salute  
nei luoghi di lavoro) >>

D.Lgs. 626/94

Direttive Particolari



## Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro

**D.Lgs 9/04/2008 n. 81**

**Testo Unico in materia di  
salute e sicurezza sul lavoro**

**306 articoli e n. 51 allegati**

**Riordino e coordinamento  
delle norme vigenti in materia di  
salute e sicurezza del lavoro in  
un unico testo normativo**



**Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

**Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123**

**Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

## II TU - Titoli ed allegati

### **TITOLO I**

#### **CAPO I**

DISPOSIZIONI  
GENERALI

#### **CAPO II**

SISTEMA  
ISTITUZIONALE

#### **CAPO III**

GESTIONE  
DELLA  
PREVENZIONE  
NEI LUOGHI DI  
LAVORO

#### **CAPO IV**

DISPOSIZIONI  
PENALI

*Allegati I ÷ III*

### **TITOLO II**

LUOGHI DI  
LAVORO

*Allegato IV*

### **TITOLO III**

USO DELLE  
ATTREZZATURE  
DI LAVORO E  
DEI  
DISPOSITIVI

*Allegati V ÷ IX*

### **TITOLO IV**

CANTIERI  
TEMPORANEI E  
MOBILI

*Allegati X ÷ XXIII*

### **TITOLO V**

SEGNALETICA  
DI SALUTE E  
SICUREZZA  
SUL LAVORO

*Allegati XXIV ÷  
XXXII*

### **TITOLO VI**

MOVIMENTAZION  
E MANUALE DEI  
CARICHI

*Allegato XXXIII*

### **TITOLO VII**

ATTREZZATURE  
MUNITE DI VIDEO  
TERMINALE

*Allegato XXXIV*

### **TITOLO VIII**

AGENTI FISICI

*Allegati XXXV ÷  
XXXVII*

### **TITOLO IX**

SOSTANZE  
PERICOLOSE

*Allegati XXXVIII ÷  
XLIII*

### **TITOLO X**

ESPOSIZIONE AD  
AGENTI  
BIOLOGICI

*Allegati XLIV ÷  
XLVIII*

### **TITOLO XI**

PROTEZIONE  
ATMOSFERE  
ESPLOSIVE

*Allegati XLIX ÷ LI*

### **TITOLO XII**

DISPOSIZIONI  
DIVERSE IN  
MATERIA  
PENALE

### **TITOLO XIII**

NORME  
TRANSITORIE E  
FINALI

## La Normativa abrogata

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 **sono stati abrogati:**

**D.P.R. 547/55** “Norme per la prevenzione degli infortuni”;

**D.P.R. 164/56** “Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni”;

**D.P.R. 303/56** “Norme generali per l'igiene del lavoro – eccetto art.64”;

**D.Lgs.626/94** “Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro ;

**D.Lgs. 494/96** “Prescrizioni minime di sicurezza per i cantieri temporanei o mobili”;

**D.Lgs.187/05** “Prescrizioni minime di sicurezza relative esposizione da vibrazioni meccaniche”;

**D.Lgs.195/06** Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore);

**Articoli 2, 3, 5, 6 e 7 Legge 123 del 3/08/07;**

**Ogni altra disposizione** legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo **incompatibili** con lo stesso.

**Il 20 Agosto 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 106/09** che ha introdotto alcune modifiche nel Testo Unico.



## ART. 15: Misure generali di tutela

- valutazione dei rischi
- eliminazione dei rischi
- riduzione dei rischi alla fonte
- programmazione misure di prevenzione e protezione
- sostituzione di ciò che è pericoloso
- rispetto principi ergonomici
- misure di protezione collettiva e individuale
- priorità misure protezione collettiva
- limitazione lavoratori esposti



Segue...




## ART. 15: Misure generali di tutela

- utilizzo limitato agenti chimici, fisici e biologici
- controllo sanitario lavoratori esposti
- allontanamento lavoratore esposto a rischio
- misure igieniche
- misure di emergenza, pronto soccorso, antincendio, sfollamento
- uso di segnali di avvertimento e sicurezza
- regolare manutenzione, ambienti, attrezzature
- informazione, formazione, consultazione
- istruzioni adeguate



## Organigramma tipo di gestione della sicurezza e salute



## Le figure della prevenzione



### DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o colui che ha la responsabilità dell'*organizzazione* stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i **poteri decisionali e di spesa**.

Nelle pubbliche amministrazioni “dirigente al quale spettano i poteri di gestione, o funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente **autonomia gestionale**, individuato dall'organo di vertice ... e dotato di autonomi poteri gestionali e di spesa”.

*In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.*



### DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive** del datore di lavoro **organizzando l'attività** lavorativa e **vigilando su di essa**.



### PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa** e **garantisce l'attuazione delle direttive** ricevute, **controllandone la corretta esecuzione** da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



### CHI E' UN PREPOSTO?

«...chiunque si trovi in una posizione tale da porlo **in condizione di dirigere l'attività lavorativa di altri operai** soggetti ai suoi ordini"»(Cass. penale, sez. IV, 15-07-1991 n. 7600, Tono)

«...**chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori**, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere, considerato **automaticamente** tenuto, ai sensi dell'art.4 D.P.R. n. 547 del 1955, ad **attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate**, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo" (Cassazione penale, sez. IV, n.3948 del 30.3.98; Cass. pen. sez.IV n.2277 del 23.2.98, Cicchetti e altro; Cass.pen. sez. IV n.2445 del 26.3.86, Oliva ;, Soressi L. ; Cass. penale, sez. IV, n. 7600 del 15-07-1991,, Tono; Cass. penale, sez. IV, n. 7999 06-07-1988,, Chierici; Cass.pen. sez.III, n.11406 del 7.10.99, Di Raimondo).



## LA GIURISPRUDENZA...

«...per istituire una posizione di garanzia individuabile nella qualità di preposto non è sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica superiore a quella di altri dipendenti, ma **è necessario che gli siano attribuiti, anche di fatto, poteri di sovraordinazione sugli altri dipendenti operanti in un determinato settore**” Cass. Pen. Sez.IV n.40939, 5.12.2002 (Pertanto, “se al dipendente è attribuito esclusivamente il compito di trasmettere ordini formulati da altri preposti o da un dirigente o dal datore di lavoro, non può egli divenire titolare della posizione di garante della salute e della sicurezza degli altri dipendenti”).

L'individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata, **non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti** tra i diversi soggetti, **bensì essenzialmente in concreto**, tenendo conto delle mansioni e delle attività in concreto svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa (**Corte di Cassazione 9.3.2007, art. 299 d.lgs.81/08**).

**Art. 299:** Le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto **gravano altresì** su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, **eserciti in concreto i poteri** giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Si configurano in tal senso le figure di Datore di Lavoro di fatto, Dirigente di fatto, Preposto di fatto.

Non necessariamente al ruolo di Dirigente deve corrispondere tale livello contrattuale.

## **POTERE = DOVERE**

*Nel campo dei reati “omissivi”:*

*dove esiste un **potere** di impedire un evento esiste una conseguente **responsabilità penale** in caso infortunio o malattia*

## **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

Persona eletta o designata per **rappresentare i lavoratori** per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.



### LAVORATORI

Persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

Sono equiparati:

- ❖ Socio lavoratore cooperativa e associato in partecipazione
- ❖ Tirocinanti di cui all'art. 18 Legge n. 196 del 24 giugno 1997
- ❖ Allievi di istituti di istruzione superiore ed universitari .....  
nei quali si faccia uso di laboratori
- ❖ Volontari Corpo Nazionale dei VVF e della protezione civile
- ❖ Lavoratori di cui al D. Lgs. 468/97



# SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

insieme delle **persone, sistemi e mezzi esterni o interni** all'azienda finalizzata all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

**Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** deve essere in possesso di capacità e dei requisiti professionali specifici di cui all'art. 32:

- **titolo di studio** non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- **attestato di frequenza**, con verifica dell'apprendimento, **a specifici corsi di formazione** adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali
- **supporta** il DDL in tutti gli adempimenti che comportano specifiche competenze tecniche






## ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

### MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38...

- ❖ **specializzazione/docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori, psicotecnica ecc.**
- ❖ **autorizzazione di cui all'art. 55 D.Lgs. 277/91**
- ❖ **specializzazione in igiene medicina preventiva o medicina legale**
- ❖ **obbligo di frequenza ad** appositi **percorsi formativi** universitari o attestazione del Datore di lavoro dello svolgimento dell'attività per almeno un anno
- ❖ partecipazione al **programma di formazione continua**
- ❖ Iscritto nell'elenco dei medici competenti istituiti presso il Ministero della Salute




*...che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. 81/08.*



**OBBLIGHI DEL DATORE DI  
LAVORO E DEI DIRIGENTI**  
**art. 17-18**





## ART.18: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

- ❖ **nominare** il medico competente
- ❖ **designare** i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze incendi, primo soccorso e sfollamento
- ❖ **affidare** i compiti ai lavoratori, tenendo conto di: capacità e delle condizioni di salute e di sicurezza
- ❖ **fornire** ai lavoratori i DPI, sentito il RSPP e il MC
- ❖ **prendere le misure appropriate** affinché solo i lavoratori che hanno avuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- ❖ **richiedere l'osservanza** da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, e delle disposizioni aziendali
- ❖ **inviare i lavoratori** a visita secondo programma della **sorveglianza sanitaria**
- ❖ **adottare le misure** per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
- ❖ **informare il più presto possibile** i lavoratori al rischio di un pericolo grave e immediato
- ❖ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento



## ART.18: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE



- ❖ **consentire ai lavoratori di verificare**, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- ❖ **consegnare al RLS** copia del DVR, da consultare esclusivamente in azienda
- ❖ **elaborare il DUVRI**
- ❖ comunicare all'INAIL i dati e le informazioni sugli infortuni sul lavoro
- ❖ **consultare il RLS** in tutti i casi previsti all'art. 50
- ❖ **adottare le misure necessarie** ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave
- ❖ **munire i lavoratori** di apposita tessera di riconoscimento, in regime di appalto e di subappalto
- ❖ **convocare** la riunione periodica, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori
- ❖ **aggiornare le misure di prevenzione** in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
- ❖ **fornire** al Servizio di Prevenzione e protezione ed al Medico Competente informazioni per lo svolgimento dei loro compiti ed obblighi
- ❖ **vigilare** in ordine all'adempimento degli obblighi dei Preposti, dei Lavoratori, dei Progettisti, dei Fabbri e Fornitori, degli Installatori del Medico Competente



## **OBBLIGHI DEL PREPOSTO**

### **art. 19**



## ART.19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO

I **preposti**, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di persistenza della inosservanza informano i loro superiori diretti;

Comportamenti, DPI, segnalazioni ai superiori



**Art.56 - lettera a)**

**Arresto fino a 2 mesi o con  
l'ammenda da € 438,40 a  
€1.315,20**



## ART.19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO

b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

Controllo competenze specifiche



**Art.56 - lettera b)**

**Arresto fino a un 1  
mese o con  
l'ammenda da €  
219,20 a € 876,80**

## ART.19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO

c) **richiedere** l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il loro posto di lavoro o la zona pericolosa;

Situazioni di Rischio



**Art.56 - lettera c)**

**Arresto fino a 2 mesi o con  
l'ammenda da € 438,40 a €  
1.315,20**

## ART.19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO

d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;



**Art.56 - lettera d)**

**Arresto fino a un 1 mese o con  
l'ammenda da € 219,20 a € 876,80**

Pericoli Gravi e Imminenti

## ART.19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO

e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

Lavoro in condizioni di Pericolo

f) **segnalare** al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI

Segnalazione anomalie e situazioni di rischio - near miss



**Art.56 – lettere d) ed f)**

**Arresto fino a 2 mesi o con  
l'ammenda da € 438,40 a €  
1.315,20**

## ART.19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO

g) **Frequentare** appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37



**Art.56 - lettera g)**  
**Arresto fino a un 1 mese o**  
**con l'ammenda da €**  
**219,20 a € 876,80**

Corsi di Formazione



## Esempi di comportamenti...

1. Mantenere in ordine i luoghi di lavoro anche richiedendo la rimozione dei materiali non utilizzati;
2. Vigilare sulla corretta applicazione, da parte della ditta appaltatrice, del contratto di pulizia;
3. Effettuare, ovvero richiedere al proprio dirigente, l'esecuzione di manutenzioni o sostituzioni di parti strutturali usurate o danneggiate. (infissi, illuminazione, pavimenti, intonaci, ecc)
4. Controllare che le vie d'uscita d'emergenza siano mantenute sgombre e facilmente utilizzabili;
5. Controllare l'accessibilità dei mezzi antincendio e lo stato di conservazione della segnaletica d'emergenza;



## Esempi di comportamenti...

6. Vigilare sulle operazioni semestrali di verifica degli estintori e degli altri eventuali sistemi di prevenzione e protezione dagli incendi;
7. Far osservare il divieto di fumo;
8. Verificare che il contenuto della cassetta di pronto soccorso sia completo ed efficiente;
9. Dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale prescritti (DPI).
10. Raccogliere e custodire i documenti relativi alla sicurezza;





## Esempi di comportamenti...

11. Vietare forature e abrasioni negli uffici contenenti amianto;
12. Assicurare un'adeguata informazione ai lavoratori;
13. Segnalare ai superiori comportamenti scorretti o disfunzioni del sistema di prevenzione;
14. Provvedere alla messa in sicurezza delle zone interessate da situazioni di pericolo grave ed immediato ed effettuare, o richiedere al proprio dirigente, i necessari interventi di ripristino.



## ART.20: OBBLIGHI DEI LAVORATORI



### **OBBLIGHI DEI LAVORATORI** *art. 20*



## ART.20: OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore **DEVE PRENDERSI CURA** della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal DDL.

I lavoratori **DEVONO** in particolare:

a) CONTRIBUIRE, insieme al DDL, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro



## ART.20: OBBLIGHI DEI LAVORATORI

b) **OSSERVARE** le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale

c) **UTILIZZARE CORRETTAMENTE** le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza



**Sanzionati all'Art.59 – lettera a)**

**Arresto fino a 1 mese o  
ammenda da € 219,20 a € 657,60**

## ART.20: OBBLIGHI DEI LAVORATORI

d) **UTILIZZARE IN MODO APPROPRIATO** i dispositivi di protezione messi a loro disposizione



**Sanzionato all'Art.59 - lettera a)**

**Arresto fino a 1 mese o  
ammenda da € 219,20 a €  
657,60**

## ART.20: OBBLIGHI DEI LAVORATORI

e) **SEGNALARE IMMEDIATAMENTE al DDL**, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi, dei DPC e DPI nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS



**Sanzionato all'Art.59 - lettera a)**

**Arresto fino a 1 mese o  
ammenda da € 219,20 a €  
657,60**

## ART.20: OBBLIGHI DEI LAVORATORI

f) **NON RIMUOVERE O MODIFICARE** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo



g) **NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA** operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

**Sanzionato all'Art.59 - lettera a)**

**Arresto fino a 1 mese o  
ammenda da € 219,20 a €  
657,60**



## ART.20: OBBLIGHI DEI LAVORATORI

h) **PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE** e di addestramento organizzati dal datore di lavoro




**Sanzionato all'Art.59 - lettera a)**

**Arresto fino a 1 mese o  
ammenda da € 219,20 a €  
657,60**



## ART.20: OBBLIGHI DEI LAVORATORI

i) **SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI** previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente



**Sanzionato all'Art.59 - lettera a)**


**Arresto fino a 1 mese o  
ammenda da € 219,20 a €  
657,60**



**OBBLIGHI/COMPITI/ATTRIBUZIONI  
DELLE RESTANTI FIGURE:  
MEDICO COMPETENTE, RSPP, RLS**

## ART.25: MEDICO COMPETENTE

- ❖ **Collabora con il Datore di Lavoro** e con il SPP alla VDR, **predisposizione misure attuative di prevenzione e protezione, formazione e informazione**, organizzazione del servizio di **primo soccorso**
- ❖ Programma ed effettua **la sorveglianza sanitaria** attraverso l'elaborazione di protocolli sanitari
- ❖ **Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio**, nel luogo concordato al momento della nomina
- ❖ **Consegna** al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, e con salvaguardia del segreto professionale
- ❖ **Consegna al lavoratore**, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni
- ❖ **Fornisce informazioni** sul significato degli **accertamenti a lavoratori** e RLS
- ❖ **Informa ogni lavoratore** dei **risultati** della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria
- ❖ **Comunica** per iscritto, in sede di riunione periodica, i **risultati anonimi** collettivi della sorveglianza sanitaria
- ❖ **Visita** gli ambienti di lavoro almeno **1 volta l'anno**
- ❖ Partecipa al controllo delle esposizioni a rischio dei lavoratori



## ART.41: SORVEGLIANZA SANITARIA

### Definizione

*Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa*

### Scopo?

**La Sorveglianza Sanitaria** permette di tenere controllate le condizioni di salute dei lavoratori esposti a particolari rischi, con la finalità di prevenire malattie professionali anche attraverso la individuazione di soggetti maggiormente sensibili. Scopo ultimo è quello di arrivare ad un giudizio di IDONEITÀ alla mansione svolta.

## ART.41: SORVEGLIANZA SANITARIA

**Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:**

### **IDONEITA'**

*non sussistono condizioni patologiche che potrebbero trarre danno dall'espletamento della mansione lavorativa*

### **IDONEITA' PARZIALE, TEMPORANEA O PERMANENTE, CON PRESCRIZIONI O LIMITAZIONI**

*condizionata cioè da fattori legati al rischio professionale, come ad esempio l'obbligo dell'uso di mezzi di protezione individuale o il divieto di svolgere lavori su piani rialzati*

### **INIDONEITA' TEMPORANEA**

*quando sussistono condizioni patologiche incompatibili con l'attività svolta dal lavoratore in un limitato periodo temporale*

### **INIDONEITA' PERMANENTE**

*quando sussistono condizioni patologiche incompatibili con l'attività svolta dal lavoratore*

## ART.41: SORVEGLIANZA SANITARIA

- ❖ *Visita medica preventiva*
- ❖ *Visita medica periodica*
- ❖ *Visita medica su richiesta del lavoratore*
- ❖ *Visita medica in occasione del cambio mansione*
- ❖ *Visita alla cessazione del rapporto di lavoro*
- ❖ *Visita medica preventiva in fase preassuntiva*
- ❖ *Visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione*



## ART. 31: Il Servizio Di Prevenzione e Protezione

*Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o dell' unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni, salvo i casi previsti dall'art.34:*



- Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti
- Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
- Aziende della pesca fino a 20 addetti
- Altre aziende fino a **200 addetti**

*(1) Escluse le aziende industriali ex DPR **175/88**, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le **centrali termoelettriche**, gli impianti ed i laboratori **nucleari**, le aziende **estratte** e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di **esplosivi**, polveri e munizioni, le strutture di **ricovero e cura** sia pubbliche sia private.*

## ART. 31: Il Servizio Di Prevenzione e Protezione

**L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è obbligatoria nei seguenti casi:**

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto
- b) nelle centrali termoelettriche
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e ss.mm.ii.
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori





## ART. 33: Il Servizio Di Prevenzione e Protezione

*Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi provvede:*

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro,*
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure*
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali*
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori*
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35*
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.*



## ART. 47: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza



*E' istituito a livello:*

- ❖ **aziendale**
- ❖ *di sito produttivo*
- ❖ *territoriale o di comparto*

*E' eletto in tutte le aziende o unità produttive:*

- ❖ *con < 15 lavoratori: eletto direttamente dai lavoratori o individuato per più aziende nell'ambito territoriale o di comparto*
- ❖ *con > 15 lavoratori: eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, eletto dai lavoratori*

***In caso di mancata elezione si ricorre al RLS territoriale***

## ART. 47: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il **numero minimo** dei Rappresentanti dei lavoratori è:

- ❖ 1 nelle aziende fino a 200 lavoratori
- ❖ 3 nelle aziende con numero di lavoratori compreso tra 201 e 1000 lavoratori
- ❖ 6 in tutte le altre aziende oltre i 1.000 lavoratori

Il numero di RLS **può essere aumentato** in base a quando definito dagli accordi interconfederali o in sede di contrattazione collettiva.

## ART. 50: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

- ❖ **E' consultato preventivamente e tempestivamente** in ordine a: valutazione dei rischi; nomina del RSPP e degli addetti alla squadra di emergenza; formazione.
- ❖ **Promuove** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
- ❖ **Riceve una formazione** adeguata (32 ore a 48 ore)
- ❖ **Accede:** ai dati relativi agli infortuni, ai risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria.
- ❖ **Riceve:** copia del documento di cui all'art.17 comma 1 (DVR) e del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 comma 3 (DUVRI), per la consultazione in azienda
- ❖ **Può richiedere** l'intervento dell'organo di vigilanza

## ART.20: OBBLIGHI DEI LAVORATORI

### SITUAZIONE DI APPALTO O SUBAPPALTO

*I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*



**Sanzionati  
all'Art.59  
lettera b)  
con sanzione  
amministrativa  
pecuniaria da  
€ 54,80  
a € 328,80**

*Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto*